

# ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE

(ALL. "A")

**nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti.**

## **PREPARAZIONE E PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE**

---

### PREMESSA

Il presente vademecum ha lo scopo di fornire un'opportuna guida nel compimento delle operazioni relative alla presentazione delle candidature per la elezione alla carica di Sindaco e di Consigliere Comunale per l'anno 2024.

Le istruzioni sotto riportate sono estratte dalla pubblicazione ministeriale n. 1 del Ministero dell'Interno in occasione dell'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale del 2024 (cap. 1 e cap. 2 – da pag. 15 a pag. 60).

Il presente vademecum è stato elaborato dal responsabile dei Servizi Demografici e dal responsabile dell'Ufficio Elettorale comunale con scrupolosa attenzione e con la massima professionalità. Si precisa che l'utente rimane unico responsabile per eventuali involontari errori di trascrizione, di digitazione o inesattezze o errate interpretazioni da cui possono derivare danni diretti o indiretti sia agli interessati sia a terzi.

Gli interessati sono tenuti a controllare l'esattezza e la completezza dei contenuti.

### CAPITOLO I

#### **§ 1. PREPARAZIONE DELLE CANDIDATURE**

##### **1.1. - Elenco dei documenti necessari.**

In tutti i Comuni, per presentare le candidature, è necessaria la presentazione dei seguenti documenti, che sono illustrati in dettaglio nei paragrafi successivi:

- 1) candidatura alla carica di Sindaco e lista dei candidati alla carica di Consigliere Comunale [allegato 2](#) (par. 1.2);
- 2) dichiarazione di presentazione della lista dei candidati (vedi par. 1.3);
- 3) certificati nei quali si attesta che i presentatori della lista sono iscritti nelle liste elettorali del Comune in cui si svolgono le elezioni (vedi par. 1.4);
- 4) dichiarazioni autenticate di accettazione della candidatura per la carica di sindaco (par. 1.5 [allegato 5](#) pag.135 delle Istruzioni del Ministero dell'Interno per la presentazione e l'ammissione delle candidature per l'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale, anno 2024) e per la candidatura alla carica di consigliere comunale ([allegato 7](#) pag.143 delle Istruzioni del Ministero dell'Interno per la presentazione e l'ammissione delle candidature per l'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale, anno 2024) contenenti la dichiarazione sostitutiva di ogni candidato sindaco e consigliere attestante l'insussistenza della condizione di incandidabilità;
- 5) certificati attestanti che i candidati sono iscritti nelle liste elettorali di un comune della Repubblica (par. 1.6);
- 6) modello del contrassegno di lista (par. 1.8).

Nel 2021 sono entrate in vigore le seguenti modificazioni normative del procedimento elettorale che favoriscono la diffusione delle comunicazioni con il comune, con specifico riferimento alla richiesta di certificati elettorali e alla designazione dei rappresentanti di lista:

- è possibile richiedere al comune il certificato elettorale di ognuno dei sottoscrittori delle liste e dei candidati tramite posta elettronica certificata, in tal caso il comune rilascia ai richiedenti i certificati richiesti in formato digitale con la posta elettronica certificata;
- è possibile comunicare al segretario comunale, entro il giovedì precedente l'elezione, l'atto di designazione dei rappresentanti di lista anche tramite posta elettronica certificata.

## **1.2. - Candidatura alla carica di sindaco e lista dei candidati alla carica di consigliere comunale.**

I candidati consiglieri compresi nella lista devono essere contraddistinti con un numero d'ordine progressivo.

Con la lista devono essere presentati anche:

- il nome e cognome del candidato alla carica di sindaco
- il programma amministrativo.

Di tutti i singoli candidati, alle cariche di sindaco e di consigliere comunale, devono essere indicati il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita.

Per i candidati alla carica di consigliere comunale che siano cittadini dell'Unione europea, deve essere specificato **anche** lo Stato membro di cui siano cittadini.

### **1.2.2 Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti:**

Ciascun candidato alla carica di sindaco deve dichiarare, all'atto della presentazione della candidatura, il **collegamento** con una o più liste presentate per l'elezione del consiglio comunale.

Ogni lista deve comprendere un numero di candidati:

- non superiore al numero dei consiglieri da eleggere nel comune
- non inferiore ai due terzi (art. 73, comma 1, ed art. 37, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000).

Quando il numero dei consiglieri comunali da eleggere non sia esattamente divisibile per 3, per la determinazione del numero minimo trova applicazione il citato art. 73, comma 1, in base al quale, allorché il numero dei candidati da comprendere in ogni lista, risultante dal calcolo anzidetto, contenga una cifra decimale superiore a 50, esso viene arrotondato all'unità superiore.

Quindi il numero dei candidati da comprendere in ciascuna lista sarà:

**- da 11 a 16 candidati, nei Comuni con popolazione da 15.001 a 30.000 abitanti.**

La legge n. 215/2012 ha modificato anche l'art. 73, commi 1 e 3 del d.lgs n. 267/2000: in particolare l'art. 2 comma 1 lett. d) numero 1) della suddetta legge n. 215/2012 prevede che, nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti – nelle liste dei candidati nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura inferiore ad un terzo dei candidati, con arrotondamento all'unità superiore in caso di cifra decimale del numero dei candidati corrispondente a detto terzo.

Pertanto, le liste dei candidati devono essere formate in modo tale che ciascun genere non venga rappresentato in misura inferiore ad un terzo né superiore ai due terzi dei candidati. Quindi il numero dei candidati da comprendere in ciascuna lista sarà quello indicato nella seguente TABELLA 3:

### **STRALCIO TABELLA 3**

Prospetto esemplificativo di una corretta determinazione della proporzione delle rappresentanze di genere nella formazione delle liste dei candidati alla carica di consigliere comunale, a norma della legge n. 215/2012							
Fascia di popolazione del comune	Numero dei consiglieri comunali da eleggere e NUMERO MASSIMO dei candidati di ogni lista determinato dalla legge	NUMERO MINIMO dei candidati della lista stabilito dalla legge	Determinazione del numero dei candidati corrispondente al numero minimo di ogni lista con eventuale arrotondamento(1)	Quote di genere determinate sul NUMERO MASSIMO COMPLESSIVO dei candidati che è possibile presentare (2)		Quote di genere determinate sul NUMERO MINIMO COMPLESSIVO dei candidati che è possibile presentare (2)	
		2/3 del numero massimo		2/3 Genere più rappresentato nella lista	1/3 Genere meno rappresentato nella lista	2/3 Genere più rappresentato nella lista	1/3 Genere meno rappresentato nella lista
	16	11	10,66 = 11	10,66 = 10	5,33 = 6	7,33= 7	3,66= 4

- (1) Nella determinazione del numero minimo dei candidati di ogni lista, l'ARROTONDAMENTO SI EFFETTUA ALL'UNITA' SUPERIORE SOLTANTO IN CASO DI CIFRA DECIMALE SUPERIORE A 50 CENTESIMI.
- (2) Nel calcolo delle quote di genere (2/3 e 1/3) all'interno di ogni lista, in presenza di decimali nel numero dei candidati del sesso meno rappresentato(1/3) l'ARROTONDAMENTO SI EFFETTUA SEMPRE ALL'UNITA' SUPERIORE, anche se la cifra decimale è inferiore a 50 centesimi.  
Il numero del genere più rappresentato viene quindi determinato senza tenere conto della sua parte decimale.

### **1. 3. - Dichiarazione di presentazione della lista di candidati**

La lista dei candidati va presentata con un'apposita dichiarazione scritta.

La legge non prescrive una particolare formulazione per tale dichiarazione: sarà pertanto sufficiente che quest'ultima contenga i requisiti sostanziali richiesti dalla legge.

Con la lista devono essere presentati anche

- il nome e cognome del candidato alla carica di sindaco
- il programma amministrativo.

Si allegano alcuni schemi di dichiarazione che i presentatori, ove lo credano, potranno prendere a modello (allegati n. 2 e 3 pag. 117 e 127 delle Istruzioni del Ministero dell'Interno per la presentazione e l'ammissione delle candidature per l'elezione diretta del sindaco e del

consiglio comunale, anno 2024).

Nell'individuare la candidatura alla carica di sindaco collegata con una lista, i promotori della sottoscrizione devono verificare se sia stato osservato anche l'art. 51 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dall'art. 3 comma 1 della legge 12 aprile 2022, n. 35 in relazione al divieto di candidare a sindaco persone che si trovino in una delle situazioni previste da tale norma. Infatti:

### **1. 3. 1. Numero dei presentatori della lista**

La dichiarazione di presentazione delle liste dei candidati al consiglio comunale e delle collegate candidature alla carica di sindaco, per ogni comune, deve essere sottoscritta, a norma dell'art. 3 comma 1 della legge 25 marzo 1993, n. 81, e successive modificazioni:

**- da un numero minimo di 175 ad un massimo di 350 elettori, nei comuni con popolazione compresa tra 20.001 e 40.000 abitanti;**

All'atto della presentazione della lista, ciascun candidato alla carica di sindaco deve dichiarare di non aver accettato la candidatura in altro Comune.

**Le sottoscrizioni sono nulle se anteriori al 180° giorno precedente il termine finale fissato per la presentazione delle candidature** (art. 14, comma 3, della legge 21 marzo 1990, n. 53).

Nessun elettore può sottoscrivere più di una dichiarazione di presentazione di lista. In caso di violazione è sottoposto ad un'ammenda da 200 a 1.000 euro).

### **1. 3. 2. Dichiarazione, da parte del candidato alla carica di sindaco, di collegamento con la lista o con le liste presentate per l'elezione del Consiglio Comunale.**

Tale dichiarazione di collegamento ha efficacia solo se convergente con analoga dichiarazione presentata dai delegati delle liste interessate ([allegato 6](#) a pag. 139 delle Istruzioni del Ministero dell'Interno per la presentazione e l'ammissione delle candidature per l'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale, anno 2024).

### **1. 3. 3. Sottoscrizione della dichiarazione da parte dei presentatori della lista dei candidati.**

La dichiarazione di presentazione di una lista deve essere firmata dagli elettori presentatori.

A norma dell'art. 28, secondo comma, e dell'art. 32, terzo comma, del testo unico n. 570/1960, **la firma degli elettori deve essere apposta su appositi moduli nei quali devono essere riportati anche:**

- **il contrassegno di lista,**
- **il nome, cognome, luogo e data di nascita di ciascuno dei candidati,**
- **il nome, cognome, luogo e data nascita di ognuno dei sottoscrittori.**

**Nella sua giurisprudenza più recente, il Consiglio di Stato ha affermato che non si deve ritenere valida la sottoscrizione apposta a una dichiarazione di presentazione di una lista se il sottoscrittore riveste, contemporaneamente, la qualità di candidato nella lista medesima.**

Gli elettori che non siano in grado di sottoscrivere per fisico impedimento possono fare la loro dichiarazione di presentazione della lista in forma verbale, alla presenza di due testimoni, innanzi ad un notaio o al segretario comunale o ad altro impiegato delegato dal Sindaco ([allegato n. 3](#) a pag. 127 delle Istruzioni del Ministero dell'Interno per la presentazione e l'ammissione delle candidature per l'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale, anno 2024). Di tale

dichiarazione viene redatto apposito verbale da allegare alla lista dei candidati insieme agli altri atti (art. 28, secondo comma, secondo periodo, e art. 32, terzo comma, secondo periodo, del testo unico n. 570/1960).

Le liste possono essere contraddistinte con la denominazione ed il simbolo di un partito o gruppo politico che abbia avuto eletto un proprio rappresentante anche in una sola delle due Camere o nel Parlamento Europeo o che sia costituito in gruppo parlamentare anche in una sola delle due Camere nella legislatura in corso alla data di indizione dei comizi elettorali, a condizione che, all'atto di presentazione della lista, sia allegata, oltre alla restante documentazione, una dichiarazione sottoscritta dal presidente o dal segretario del partito o gruppo politico o dai presidenti o segretari regionali o provinciali di essi, che tali risultino per attestazione dei rispettivi presidenti o segretari nazionali ovvero da rappresentanti all'uopo da loro incaricati con mandato autentificato da notaio in cui si attesta che le liste o le candidature sono presentate in nome e per conto del medesimo partito o gruppo politico (art. 2 del d.P.R.28 aprile 1993, n. 132).

In ogni caso, **la firma di ogni sottoscrittore, deve essere autenticata** da uno dei soggetti espressamente indicati nell'art. 14 della legge n. 53/1990, e ss.mm. , tra cui quelle apportate dall'art.4 – quater del DL n.7/2024 convertito con modificazioni dalla L.38/2024.

**L'autenticazione deve essere redatta con le modalità stabilite dall'articolo 21, comma 2, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.**

**Le autenticazioni sono nulle se anteriori al 180° giorno precedente il termine finale fissato per la presentazione delle candidature** (citato art. 14, comma 3).

Tra i soggetti abilitati dalla legge ad effettuare le autenticazioni, di cui al citato articolo 14 della legge n. 53/1990, figurano i consiglieri provinciali, metropolitani e comunali. In mancanza di una contraria disposizione normativa, tali consiglieri sono competenti ad eseguire le autenticazioni anche se siano candidati alle medesime elezioni.

In relazione a tutti i pubblici ufficiali menzionati nell'articolo 14 citato, aventi competenza territoriale limitata, il Consiglio di Stato, Adunanza plenaria ha univocamente ribadito che **i pubblici ufficiali sono titolari del potere di autenticare le sottoscrizioni ESCLUSIVAMENTE ALL'INTERNO DEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELL'UFFICIO di cui sono titolari o al quale appartengono.**

Inoltre, il Consiglio di Stato, Sezione terza, ha più volte precisato che, per i pubblici ufficiali di cui all'art. 14 della legge n. 53/1990 non sussiste, ai fini del potere autenticatorio delle sottoscrizioni, il limite della "pertinenza" (secondo il quale tali soggetti potrebbero autenticare solo le firme finalizzate alla competizione elettorale dell'ente al quale appartengono o che si svolge in tale territorio). **Pertanto, l'unico limite a tale potere rimane, per tutti i suddetti pubblici ufficiali, aventi competenza territoriale limitata, quello dello svolgimento delle funzioni autenticatorie all'interno del territorio dell'ufficio di cui sono titolari o al quale appartengono.**

#### **1. 3. 4. Indicazione dei delegati di lista, incaricati**

- **di designare i rappresentanti della lista medesima**
- **di dichiarare il collegamento con il candidato sindaco.**

Nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, la dichiarazione di presentazione della lista deve contenere anche l'indicazione di due delegati, incaricati:

- di assistere alle operazioni di sorteggio delle liste,
- di designare i rappresentanti di lista presso ogni seggio elettorale e presso l'Ufficio centrale

(art. 32, settimo comma, n. 4, del testo unico n. 570/1960)

- di dichiarare il collegamento con il candidato alla carica di Sindaco ([allegato 6](#) a pag. 139 delle Istruzioni del Ministero dell'Interno per la presentazione e l'ammissione delle candidature per l'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale, anno 2024) (art. 72, commi 2 e 7, del decreto legislativo n. 267/2000).

Nulla vieta che la scelta dei delegati cada su persone che siano anche presentatori o candidati. L'indicazione dei delegati di lista **NEI COMUNI CON POPOLAZIONE SUPERIORE A 15.000 ABITANTI E' ESSENZIALE** poiché tali delegati dichiarano il collegamento con il candidato alla carica di Sindaco.

### **1. 3. 5. Programma amministrativo**

Il programma amministrativo:

- deve essere presentato congiuntamente alla lista dei candidati al consiglio comunale ed al nominativo del candidato alla carica di sindaco,
- deve essere affisso all'albo pretorio del comune (art. 71, comma 2, ed art. 73, comma 2, del decreto legislativo n. 267/2000).

### **1. 3. 7. Mandatario elettorale per la raccolta di fondi con cui finanziare la campagna elettorale**

A norma del combinato disposto dell'articolo 13, comma 6 della legge 6 luglio 2012, n. 96 e dell'art. 7 comma 3 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, **nelle elezioni che si svolgono nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti e con esclusione dei candidati che spendono meno di euro 2.500 avvalendosi unicamente di denaro proprio**, dal giorno successivo a quello di indizione delle elezioni coloro che intendono candidarsi possono raccogliere fondi per il finanziamento della propria campagna elettorale esclusivamente per il tramite di un mandatario elettorale.

**Il candidato** alla carica di sindaco o di consigliere comunale **dichiara per iscritto** al Collegio regionale di garanzia elettorale, costituito presso la Corte d'appello o, in mancanza, presso il Tribunale del capoluogo di regione previsto dall'articolo 13 della legge n. 515/1993, **il nominativo del MANDATARIO ELETTORALE da lui designato** ([allegato n. 12](#) a pag. 163 delle Istruzioni del Ministero dell'Interno per la presentazione e l'ammissione delle candidature per l'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale, anno 2024).

Nessun candidato può designare alla raccolta dei fondi più di un mandatario. Nessun mandatario può assumere l'incarico per più di un candidato.

### **1. 4. Certificati in cui si attesta che i presentatori delle liste dei candidati sono iscritti nelle liste elettorali del comune in cui si svolgono le elezioni.**

**Richiesta al comune e rilascio dei certificati elettorali su carta oppure in formato digitale.**

Allo scopo di garantire la sussistenza della condizione di elettori del Comune dei sottoscrittori delle dichiarazioni di presentazione delle liste dei candidati, ivi compresi i cittadini dell'Unione europea residenti nel Comune, e per rendere, nello stesso tempo, facile e rapido l'accertamento di tale condizione, è necessario che ogni lista di candidati sia corredata dei certificati comprovanti, nei sottoscrittori, il possesso del requisito di elettori.

Tali certificati possono essere richiesti e acquisiti o ricevuti su carta oppure in formato

digitale.

I certificati elettorali potranno essere anche collettivi, e dovranno essere rilasciati dai sindaci nel termine improrogabile di ventiquattro ore dalla richiesta.

Per quanto riguarda i certificati elettorali in formato digitale, l'art. 38-bis, comma 3 del decreto-legge n. 108/2021 ha stabilito che i certificati di iscrizione nelle liste elettorali, necessari per le sottoscrizioni a sostegno di liste di candidati per le elezioni comunali, possono essere richiesti anche in formato digitale, tramite posta elettronica certificata o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato.

La richiesta digitale può essere presentata:

- dal segretario o dal presidente o dal rappresentante legale del partito o movimento politico;
- dai loro delegati

La suddetta richiesta dei certificati elettorali in formato digitale, se effettuata da un delegato, deve contenere anche la delega, firmata digitalmente, del segretario o del presidente o del rappresentante legale del partito o movimento politico. In ogni caso, la richiesta deve essere accompagnata da una copia del documento di identità del richiedente.

Se la richiesta dei certificati viene presentata attraverso la PEC o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato, l'ufficio elettorale del comune deve rilasciare in formato digitale, tramite posta elettronica certificata, i certificati richiesti nel termine improrogabile di 24 ore dalla domanda.

I certificati elettorali rilasciati dal comune tramite PEC

- costituiscono, ad ogni effetto di legge, copie conformi all'originale;
- possono essere utilizzati per la presentazione delle liste dei candidati nel formato in cui sono stati trasmessi dall'amministrazione comunale.

La conformità all'originale delle copie analogiche dei certificati elettorali ricevuti in forma digitale viene attestata:

- dal soggetto che ne ha fatto richiesta oppure da un suo delegato
- con dichiarazione autografa autenticata, resa in calce alla medesima copia analogica dei certificati.

Sono competenti ed eseguire le autenticazioni i soggetti previsti dall'art. 14 della legge n. 53/1990.

Ogni ritardo, doloso o colposo, da parte dei sindaci nel rilascio, entro le 24 ore, dei certificati elettorali su carta o in formato digitale recherebbe gravissimo pregiudizio alla presentazione delle liste nei termini prescritti e pertanto deve essere assolutamente evitato con l'uso tempestivo dei mezzi che la legge pone a disposizione dell'Autorità governativa.

#### **1. 5. Dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di sindaco o consigliere comunale. - Dichiarazione sostitutiva di ogni candidato attestante l'insussistenza della condizione di incandidabilità**

Con la lista deve essere presentata anche **la dichiarazione di accettazione della candidatura** da parte di ogni candidato alla carica di sindaco o consigliere comunale (art. 28, quarto comma, ed art. 32, settimo comma, n. 2, del testo unico n. 570/1960). Tale dichiarazione deve contenere anche la **dichiarazione sostitutiva** – resa ai sensi dell'articolo 46 del d.P.R. n.

445/2000 – nella quale si attesta che **il candidato medesimo**, a sindaco o a consigliere, **non si trova in alcuna delle cause di incandidabilità previste dalla legge** (art. 10 e 12 del decreto legislativo n. 235/2012).

Per la compilazione di tale dichiarazione non è richiesta alcuna speciale formulazione.

Nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, ciascun candidato alla carica di Sindaco deve dichiarare, oltre all'accettazione della candidatura e all'insussistenza della condizione di incandidabilità, il collegamento con la lista o con le liste presentate per l'elezione del Consiglio Comunale.

Si allega, a titolo esemplificativo, uno schema di dichiarazione di accettazione della candidatura nella quale è inserita anche la dichiarazione di insussistenza delle condizioni di incandidabilità ([allegato 5](#) a pag. 135 delle Istruzioni del Ministero dell'Interno per la presentazione e l'ammissione delle candidature per l'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale, anno 2024) ed [allegato 7](#) a pag. 143 delle Istruzioni del Ministero dell'Interno per la presentazione e l'ammissione delle candidature per l'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale, anno 2024).

La dichiarazione di accettazione della candidatura e di contestuale insussistenza della condizione di incandidabilità

- deve essere firmata dal candidato
- deve essere autenticata da uno dei soggetti e secondo le modalità indicate nel paragrafo 1.3.3.

Per i candidati che si trovino all'estero, l'autenticazione della dichiarazione di accettazione della candidatura e della contestuale insussistenza della condizione di incandidabilità può essere effettuata da una autorità diplomatica o consolare italiana.

Nessuno può accettare la candidatura in più di una lista nello stesso Comune né in più di due comuni qualora le elezioni avvengano nello stesso giorno. Colui che è stato eletto in un Comune non può presentarsi candidato in altri Comuni.

A norma dell'art. 87-bis del testo unico n. 570/1960 chiunque - nella dichiarazione autenticata di accettazione della candidatura, espone fatti non conformi al vero è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

## **1.6. Certificato in cui si attesta che i candidati sono elettori di un comune della Repubblica.**

Allo scopo di evitare che persone prive dell'elettorato attivo partecipino alle elezioni in qualità di candidati e possano falsarne i risultati, il testo unico n. 570/1960, agli articoli 28, quinto comma, e 32, settimo comma, n. 3), richiede esplicitamente che l'atto di presentazione delle candidature sia corredato dei **certificati** nei quali **si attesta che i candidati sono iscritti nelle liste elettorali di un qualsiasi Comune della Repubblica.**

## **1.7. Ulteriore documentazione richiesta per le candidature a consigliere comunale dei cittadini di altro Stato membro dell'Unione europea residenti in Italia.**

I cittadini dell'Unione europea che intendano presentare la propria candidatura a consigliere comunale (essendo riservate ai cittadini italiani le cariche di sindaco e di vicesindaco) devono produrre, all'atto del deposito della lista dei candidati e in aggiunta a tutta la documentazione richiesta per i cittadini italiani, i seguenti altri documenti:

- a) una dichiarazione contenente l'indicazione della cittadinanza, dell'attuale residenza e



- dell'indirizzo nello Stato di origine;
- b) un attestato, in data non anteriore a tre mesi, rilasciato dall'autorità amministrativa competente dello Stato membro di origine, dal quale risulti che non sono decaduti dal diritto di eleggibilità.

La presentazione dell'attestato, rilasciato dallo Stato membro di origine del cittadino UE che si candida in Italia, non costituisce, tuttavia, un adempimento inderogabile.

Pertanto:

- l'attestato può essere validamente sostituito da un'autodichiarazione del candidato cittadino UE che affermi di non essere decaduto dal diritto di eleggibilità nell'ordinamento del suo Stato membro di origine; la firma di tale attestato deve essere autenticata da uno dei soggetti previsti dall'art. 14 della legge n. 537/1990.
- L'attestato medesimo può essere richiesto dalla commissione elettorale circondariale soltanto in presenza di motivate esigenze, che impongano una verifica del contenuto dell'autodichiarazione; quest'ultima rimane da sola sufficiente a considerare adempiuti l'obbligo previsto dalla legge.

Inoltre, ove non siano ancora stati iscritti nella lista elettorale aggiunta del comune di residenza, devono presentare, in luogo del certificato di iscrizione nella lista aggiunta, un attestato dello stesso comune dal quale risulti che la domanda di iscrizione nella lista elettorale aggiunta sia stata presentata non oltre il quinto giorno successivo a quello in cui è stato affisso il manifesto di convocazione dei comizi elettorali (40° giorno antecedente la votazione) nel termine stabilito dall'art. 3 comma 1 del d.lgs. n. 197/1996.

## **1.8. Contrassegno della lista dei candidati alla carica di Consigliere Comunale.**

### **Presentazione del contrassegno di lista su supporto digitale oppure in formato cartaceo**

Nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti il candidato sindaco dovrà essere affiancato dal contrassegno o dai contrassegni delle liste collegate.

I predetti contrassegni saranno riprodotti sul manifesto recante le liste dei candidati e sulle schede di votazione.

Affinché la Commissione elettorale circondariale non ricusi il loro contrassegno, i presentatori dovranno, nel proprio interesse, evitare che esso sia identico o possa facilmente confondersi con quello di altra lista già presentata o con quello notoriamente usato da partiti o raggruppamenti politici cui sono estranei i presentatori medesimi; è poi da evitare, da parte di coloro che non ne sono autorizzati, l'uso dei contrassegni di lista riproducenti simboli o elementi caratterizzanti di simboli usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento.

Il contrassegno di lista deve essere depositato a mano su supporto digitale oppure in tre esemplari in forma cartacea.

#### **1.8.1. Divieto di depositare contrassegni che riproducono:**

- Immagini o soggetti di natura religiosa
- Simboli del Comune
- Denominazioni e simboli di società, anche calcistiche e sportive, senza autorizzazione

È vietato l'uso di contrassegni che riproducono immagini o soggetti di natura religiosa

(immagini della Croce, della Vergine, dei Santi, di Chiese ecc.) (articoli 30 e 33 del testo unico n. 570/1960).

A pena di ricusazione, previo invito alla sostituzione, deve considerarsi vietato anche l'uso di simboli propri del comune nonché di denominazioni e/o simboli o marchi di aziende e società (anche calcistiche) senza che venga depositata apposita autorizzazione all'uso da parte della stessa azienda/società.

### **1.8.2. Divieto di depositare contrassegni che fanno riferimento a ideologie di stampo fascista o nazista**

**Sono tassativamente vietati i contrassegni in cui siano contenute espressioni, immagini o raffigurazioni che facciano riferimento a ideologie autoritarie: per esempio, le parole “fascismo”, “nazismo”, “nazionalsocialismo” e simili, nonché qualunque simbologia o sigla che richiami tale ideologia anche indirettamente.**

**Infatti, la presentazione dei contrassegni che contengono, anche in parte, tali elementi, parole, sigle o simboli deve considerarsi vietata a norma della XII disposizione transitoria e finale, primo comma, della Costituzione e dalla legge 20 giugno 1952, n. 645**

### **1.8.3. Modalità di deposito del contrassegno di lista.**

Il contrassegno potrà essere anche figurato, e sarà riprodotto sulle schede di votazione con i colori del medesimo contrassegno depositato ai sensi degli articoli 28 e 32 del testo unico n. 570/1960 e successive modificazioni.

Per evitare inconvenienti e difficoltà nella riproduzione dei contrassegni sui manifesti recanti le candidature e sulle schede, si ritiene opportuno suggerire ai presentatori delle liste che i contrassegni presentati in forma cartacea siano disegnati su carta lucida, con inchiostro di china o tipografico, in due misure diverse, rispettivamente circoscritti uno da un cerchio del diametro di cm. 10 (per la riproduzione sul manifesto delle liste dei candidati) e l'altro da un cerchio del diametro di cm. 3 (per la riproduzione sulla scheda di votazione): in tal modo, gli stessi presentatori avranno anche la possibilità di aver esatta, immediata cognizione di come risulterà sulla scheda di votazione il contrassegno da loro prescelto.

Anche eventuali diciture facenti parte del contrassegno dovranno risultare circoscritte dal cerchio.

Per evitare ogni dubbio da parte delle autorità incaricate della stampa dei manifesti e delle schede, è necessario che i disegni dei modelli anzidetti siano perfettamente identici nelle due misure e che venga indicata la parte superiore e quella inferiore dei modelli medesimi.

Nel caso in cui il contrassegno venga presentato su supporto digitale, il partito o gruppo politico potrà depositarlo a mano su supporto fisico, ad esempio CD, DVD, pen-drive o simili, sia in formato vettoriale sia in formato PDF, anche in unico esemplare circoscritto da un cerchio.

Si suggerisce che entrambi tali formati vengano depositati in quadricromia (CMYK), privi di colore PANTONE sprovvisti del profilo del colore.

### **1.9. Esenzione dal pagamento delle imposte di bollo.**

Gli atti ed i documenti richiesti dalla legge a corredo della dichiarazione di presentazione delle candidature **sono esenti dal pagamento dell'imposta di bollo.**

## CAPITOLO II

### PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

#### 2.1. Modalità di presentazione.

La presentazione delle candidature - intesa come loro «materiale» consegna all'ufficio competente - è regolata, nei Comuni con oltre 15.000 abitanti, dal penultimo e dall'ultimo comma dell'art. 32 del testo unico n. 570/1960.

**La presentazione deve essere fatta a mano alla segreteria del Comune per il quale vengono proposte le candidature.**

La legge n. 53/1990 ha stabilito che la Commissione elettorale circondariale, al termine delle proprie operazioni, proceda all'assegnazione di un numero progressivo a ciascuna lista ammessa mediante sorteggio, analogamente a quanto avviene anche per i candidati a sindaco.

**È evidente che i contrassegni delle liste verranno riportati, sul manifesto dei candidati e sulle schede di votazione, secondo l'ordine definitivo risultato dal sorteggio, - considerando, tra l'altro, nei comuni con oltre 15.000 abitanti la conseguente RINUMERAZIONE DELLE LISTE – indipendentemente dall'iniziale ordine di presentazione o ammissione.**

Nel silenzio della legge, si ritiene che la presentazione materiale delle liste dei candidati può essere effettuata dagli esponenti dei partiti o dei gruppi politici, ovvero da uno o più dei candidati o dei sottoscrittori della lista stessa, o dai delegati di lista.

#### 2.2. Termini, iniziale e finale, per la presentazione delle candidature.

**La presentazione delle candidature** alla carica di Sindaco e delle liste dei candidati alla carica di Consigliere Comunale con i relativi allegati deve essere effettuata, **dalle ore 8,00 del 30° giorno alle ore 12,00 del 29° giorno antecedenti la data della votazione** (articoli 28, ottavo comma e 32, ottavo comma del testo unico n. 570/1960)

**Al fine di assicurare al massimo l'esercizio del diritto di elettorato passivo, costituzionalmente garantito, la segreteria degli uffici comunali sarà aperta nel primo giorno, dalle ore 8,00 alle ore 20,00 e, nel secondo giorno, dalle ore 8,00 alle ore 12,00.**

#### 2.3. Funzioni della segreteria del Comune relative alla ricezione delle candidature

Il Segretario Comunale o colui che lo sostituisce legalmente, per obbligo di legge, deve rilasciare, per ogni lista depositata, a coloro che materialmente effettuano la presentazione, una ricevuta, che deve indicare, il giorno e l'ora precisa di presentazione e l'elenco di tutti gli atti depositati.

Il Segretario Comunale non può rifiutarsi di ricevere le liste dei candidati, i relativi allegati e i contrassegni di lista, anche se li ritenga irregolari o se siano presentati tardivamente, purché indichi l'ora della ricezione sia nella ricevuta da rilasciare ai presentatori sia sugli atti stessi

È, tuttavia, raccomandabile che il Segretario Comunale non ometta di far rilevare quelle palesi irregolarità che gli sia eventualmente dato di conoscere, come, ad esempio, se le firme dei presentatori della lista non siano debitamente autenticate, se non risulti provato che i presentatori stessi siano elettori iscritti nelle liste del Comune, ecc.

È necessario, affinché, la Commissione elettorale circondariale sappia a chi comunicare i propri provvedimenti, che il Segretario comunale ricevente prenda nota dell'identità e del recapito dei

presentatori o di uno dei candidati, ovvero dei delegati di lista.

Ogni lista, entro lo stesso giorno in cui è stata presentata, deve essere rimessa alla Commissione elettorale circondariale competente, cui spetta di controllare la regolarità formale e sostanziale delle candidature e delle documentazioni ad esse inerenti.

È inoltre, raccomandabile che il Segretario Comunale, prima dell'invio degli atti alla Commissione elettorale circondariale, provveda a fare copia del programma amministrativo presentato dalle singole liste, per l'affissione dello stesso all'albo pretorio del Comune allorché saranno pervenute le determinazioni della suddetta Commissione.

#### **2.4. Adempimenti connessi all'applicazione della legge 9 gennaio 2019, n. 3.**

**Pubblicazione del curriculum vitae e del certificato del casellario giudiziale di ciascun candidato nel sito internet del comune.**

**Soggetti abilitati a richiedere il certificato del casellario giudiziale di ciascuno dei candidati.**

L'articolo 1, comma 14, della legge 9 gennaio 2019, n. 3, come sostituito dall'articolo 38-bis, comma 7, lettera a) del decreto-legge n. 77/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108/2021 - ha stabilito – **in occasione dello svolgimento delle elezioni politiche, europee, regionali ed amministrative competizioni elettorali di qualunque genere** – (escluse quelle relative ai comuni fino a 15.000,00 abitanti) **l'obbligo, per i partiti, movimenti politici che si presentino alle elezioni, di pubblicare nel proprio sito internet, ovvero, per le liste, nel sito internet del partito o movimento politico sotto il cui contrassegno si sono presentate nella competizione elettorale, PER CIASCUN CANDIDATO:**

- **il curriculum vitae**
- **il certificato rilasciato dal casellario giudiziale**

L'obbligo di pubblicazione deve essere adempiuto **entro il 14° giorno antecedente la data delle elezioni.**

Il certificato del casellario giudiziale deve essere rilasciato **non prima di 90 giorni** dalla data fissata per la consultazione elettorale.

Oltre ai diretti interessati, anche i rappresentanti legali dei partiti e movimenti politici nonché delle liste, oppure persone da loro delegate, possono richiedere, anche mediante posta elettronica certificata, il certificato del casellario giudiziale, di cui all'art. 24 del d.P.R. n. 313/2002, riferito a ciascun candidato a consigliere e a sindaco.

In tali casi, ciascun candidato deve esprimere il proprio consenso e conferire l'incarico di richiedere il certificato giudiziale ai predetti rappresentanti legali (o loro delegati) con un atto firmato (per il quale non è necessaria l'autentica di firma)

Tale delega per la richiesta del certificato del casellario giudiziale può essere rilasciata **DA CIASCUN CANDIDATO IN UN COMUNE AL DI SOPRA DI 15.000 ABITANTI** all'interno della dichiarazione di accettazione della candidatura.

Entro cinque giorni dalla richiesta il Tribunale deve rendere disponibili ai richiedenti i certificati del casellario giudiziale relativi a ciascuno dei candidati.

Nel caso in cui il certificato del casellario giudiziale sia richiesto da coloro che intendono candidarsi alle elezioni, per le quali sono già stati convocati i comizi, ed essi dichiarino contestualmente, sotto la propria responsabilità, ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. n. 445/2000, che la richiesta di tale certificato è finalizzata a rendere pubblici i dati ivi contenuti in occasione della propria candidatura, le imposte di bollo e ogni altra spesa, imposta e diritto dovuti ai pubblici uffici sono ridotti della metà.

Se la richiesta del certificato penale è effettuata per ottemperare a tale obbligo, le imposte di bollo e le altre spese sono ridotte della metà.

Ai sensi dell'art. 1 comma 15 primo periodo, della medesima legge 9 gennaio 2019, n. 3 **il comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti, entro il settimo giorno antecedente la data delle elezioni**, deve pubblicare, all'interno di una apposita sezione denominata "**Elezioni trasparenti**" del sito internet e in maniera facilmente accessibile i medesimi documenti (curriculum vitae e certificato del casellario giudiziale di ciascun candidato ammesso, ivi compreso il candidato alla carica del sindaco), già pubblicati, in precedenza, nel sito internet del partito, movimento politico o lista.

Al fine di consentirne la pubblicazione anche sul sito del comune, il partito/movimento/lista è tenuto a comunicare tali documenti con la necessaria tempestività al comune stesso.

L'omessa pubblicazione, di cui al precedente comma 14, dei documenti in questione sui siti internet dei partiti/movimenti/liste – pur non comportando l'esclusione delle liste o dei singoli candidati da parte delle commissioni elettorali circondariali – determina, ai sensi dell'art. 1 comma 23, della predetta legge 9 gennaio 2019, n. 3, nei confronti dei partiti o movimenti politici inadempienti, l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 12.000,00 a euro 120.000,00 irrogata dalla Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici, di cui all'art. 9, comma 3, della legge 6 luglio 2012 n. 96.